

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA LOMBARDIA

MILANO - SEZIONE V - R.G. 2577/2024

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

EX ART. 49, COMMA 3, C.P.A.

A) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede

T.A.R. per la Lombardia, Milano, Sez. V

B) Numero di registro generale del procedimento

Procedimento n. R.G. 2577/2024

C) Nominativo di parte ricorrente e dell'Amministrazione resistente

Parte ricorrente:

- 1) VERDERAME IGNAZIO;

Amministrazioni resistenti:

- 1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO;
- 2) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – DIREZIONE GENERALE;
- 3) COMMISSIONE DI VALUTAZIONE COSTITUITA CON I DECRETI N. 2306/2024 E N. 24391/2024 PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DELL'USR DELL'USR LOMBARDIA.

D) Estremi dei provvedimenti impugnati

- 1) decreto del Direttore Generale del MIM - USR Lombardia n. 2606 del 27.8.2024, con cui è stata disposta l'esclusione del ricorrente dalla partecipazione alla procedura di valutazione per la progressione all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione relativa al profilo professionale di funzionario indetta con decreto dipartimentale del MIM n. 1897 del 17.7.2024, comunicato al geom. Verderame con e-mail del 27.8.2024;

- 2) verbali della commissione di valutazione e delle operazioni di ammissione e/o valutative compiute e comunque gli atti istruttori tutti, allo stato ignoti, da cui risultino i criteri di valutazione e le valutazioni in concreto assunte in ordine ai requisiti e ai titoli dichiarati nella procedura dal ricorrente nonché la motivazione della sua esclusione;

in parte qua

- 3) elenco degli esclusi allegato all'anzidetto decreto n. 2606/2024;
- 4) decreto del Direttore Generale del MIM - USR Lombardia AOODRLO n. 2612 del 27.8.2024 con cui è stata approvata la graduatoria definitiva regionale di merito della procedura valutativa di cui si tratta e la graduatoria allo stesso allegata;
- 5) decreto del Direttore Generale del MIM - USR Lombardia AOODRLO n. 2936 del 6.9.2024 di rettifica della graduatoria anzidetta;
- 6) sul presupposto dell'annullamento degli atti di cui sopra, decreto del Direttore Generale del MIM - URS Lombardia n. 2589 del 23.8.2024, per la parte in cui ha approvato la graduatoria provvisoria che include il ricorrente ma con attribuzione di un punteggio inferiore allo stesso spettante, e delle preordinate operazioni di valutazione dei titoli della commissione di valutazione;
- 7) tutti gli atti presupposti, preordinati consequenziali e comunque connessi, siccome attuativi dell'esito della procedura, e in particolare il decreto del Direttore Generale del MIM - USR Lombardia ADOORLO n. 2941 del 6.9.2024 con cui sono stati individuati all'interno del personale della graduatoria definitiva di merito i destinatari degli incarichi di funzionario di elevata qualificazione (ex Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi DSGA) per l'a.s. 2024/2025 e degli incarichi di sostituzione dei titolari di incarico nonché le note dell'USR Lombardia prot. 47489 dell'11.09.2024 e prot. 47759 del 12.09.2024 recanti indicazioni per la copertura dei posti vacanti o disponibili per l'a.s. 2024/2025 e, per quanto occorra, tutti gli

avvisi di manifestazione di interesse e le convocazioni con cui sono state disposte le procedure di interpello per le assegnazioni di incarichi nella parte in cui hanno ritenuto mancante in capo al ricorrente il requisito del servizio nel decennio nell'Area di assistente.

E) Estratto del ricorso introduttivo con sunto dei motivi di ricorso

Il nuovo sistema di classificazione del personale amministrativo tecnico e ausiliario del comparto (ATA) è articolato in quattro aree: Collaboratori, Operatori, Assistenti e Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. L'art. 55 del CCNL del personale del comparto "Istruzione e ricerca" del 18.1.2024 ha previsto che presso ciascuna Istituzione scolastica, fatta eccezione per quelle sottodimensionate, sia istituita una posizione di lavoro di "Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA)" oggetto di un incarico a termine attribuito a seguito di procedure cui devono partecipare tutti i dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'E.Q. L'art. 59, comma 5, del CCNL ha previsto che in fase di prima applicazione la progressione tra le Aree avvenga con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio che siano in possesso dei requisiti indicati nella tabella di corrispondenza di cui all'Allegato D. Il MIM definisce i criteri per l'effettuazione delle procedure sulla base dei seguenti elementi di valutazione, a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 25%: a) esperienza maturata nell'Area di provenienza; b) titolo di studio; c) competenze professionali. L'Area di provenienza è definita dalla Tabella di cui all'Allegato B del CCNL. Il titolo di studio è definito dall'Allegato D del CCNL. Con decreto n. 1897 del 17.7.2024 il MIM ha indetto la procedura comparativa di valutazione per la progressione del personale ATA dall'Area degli Assistenti a quella dei Funzionari e dell'E.Q. e nel bando è indicato tra gli altri, quale requisito di ammissione, il possesso di 10 anni di esperienza nell'Area degli Assistenti se il candidato è titolare di diploma. Il ricorrente, diplomato geometra, ha partecipato alla

procedura ma è stato escluso per mancanza del requisito della maturata esperienza di servizio. Con il primo motivo di ricorso si contesta la legittimità del provvedimento di esclusione per violazione dell'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 3, comma 1, della L. 241/90 e per violazione dell'art. 1, comma 2 bis, della stessa legge, in quanto la motivazione è solo apparente e non spiega perché il ricorrente, che vanta un'anzianità di servizio nell'Area degli Assistenti di 22 anni, sarebbe privo del requisito dell'esperienza decennale nell'Area. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce la violazione del bando, del decreto recante le disposizioni della procedura, dell'art. 59 c. 6 CCNL, degli artt. 51 e 97 Cost. e dell'art. 3 DPR 487/1994, nonché l'eccesso di potere per travisamento dei presupposti e per violazione del dovere di parità di trattamento, nel caso in cui la commissione abbia ritenuto quale requisito di 'ammissione' (anziché 'titolo valutabile') l'anzianità decennale di servizio nell'Area degli Assistenti associata al profilo professionale di Assistente Amministrativo. Il bando viceversa individua quale requisito per accedere alla progressione solo ed esclusivamente l'anzianità conseguita nell'Area degli Assistenti e valuta l'esperienza decennale nel profilo di Assistente Amministrativo solo ai fini dell'attribuzione dei punteggi. Con il terzo motivo si contesta, infine, la violazione dei criteri di valutazione fissati dal bando, dal momento che il punteggio provvisoriamente assegnato al ricorrente, prima della sua esclusione, non valuta un attestato di qualificazione post diploma dallo stesso posseduto. In ricorso si è anche presentata istanza ex art. 116, c.p.a. per l'accesso agli atti della commissione, stante l'incertezza delle ragioni di esclusione del ricorrente, la cui discussione è fissata all'udienza in camera di consiglio del 13.1.2025. Il ricorrente chiede di essere reintegrato in graduatoria, con il punteggio rettificato, per poter concorrere all'assegnazione di incarichi di DSGA vacanti o che si renderanno disponibili.

F) Controinteressati

Devono intendersi quali “controinteressati” tutti i soggetti inseriti nella graduatoria approvata con decreto del Direttore Generale del MIM - USR Lombardia AOODRLO n. 2612 del 27.8.2024 con cui è stata approvata la graduatoria definitiva regionale di merito della procedura valutativa di cui si tratta, nonché del decreto del Direttore Generale del MIM - USR Lombardia AOODRLO n. 2936 del 6.9.2024, di rettifica della graduatoria anzidetta.

G) Indicazioni per seguire lo svolgimento del processo

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso la sezione “T.A.R.”, sottosezione “Lombardia – Milano”, e l’inserimento del numero e dell’anno di registro generale.

H) Ordinanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con ordinanza n. 1343/2024 emessa in data 18.11.2024 e pubblicata in data 19.11.2024 dal T.A.R. Lombardia – Milano, Sezione Quinta, nel procedimento n. R.G. 2577/2024.

I) Trasmissione del ricorso

La copia integrale del ricorso sarà trasmessa, per posta elettronica, a cura dell’U.S.R. Lombardia, ai controinteressati richiedenti, entro cinque giorni dalla relativa istanza.

J) Periodo di pubblicazione

La pubblicazione del presente avviso sul sito web dell’intimato Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. Ufficio Scolastico Regione Lombardia, sezione “Amministrazione Trasparente” è stabilita in almeno trenta giorni consecutivi e, comunque, sino alla definizione del giudizio.

Si allega:

Ordinanza del T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. V, n. 1343/2024 pubbl. il 19.11.2024.

Milano, 13 dicembre 2024

Avv. Carlo Andena